



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI PROFESSORI E  
DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO PER LA  
PROGRESSIONE ECONOMICA PER CLASSI TRIENNALI AI  
SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14 DELLA LEGGE N. 240/2010**

*Emanato con Decreto 4 novembre 2016, n. 895  
Entrato in vigore il 19 novembre 2016*



**UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CARRIERE DOCENTI**  
Via Ravasi, n° 2 – 21100 Varese (VA) – Italia  
Tel. +39 0332 21 9084-9085-9086 – Fax +39 0332 219088  
Email [carriere.docenti@uninsubria.it](mailto:carriere.docenti@uninsubria.it) PEC [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it)  
Web [www.uninsubria.it](http://www.uninsubria.it)  
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120  
*Chiaramente Insubria!*

Piano III  
Uff. 3.044.0



**REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA PER CLASSI TRIENNALI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14 DELLA LEGGE N. 240/2010**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità.....	3
Articolo 2 - Modalità.....	3
Articolo 3 - Commissione di valutazione.....	3
Articolo 4 - Criteri di valutazione individuale .....	3
Articolo 5 - Valutazione negativa.....	4
Articolo 6 - Comunicazione esito della valutazione e reclami .....	4
Articolo 7 - Norme transitorie e finali.....	4



### **Articolo 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 il sistema di valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale per la progressione economica per classi triennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, a tempo pieno e definito, in servizio presso l'Università degli Studi dell'Insubria.

### **Articolo 2 - Modalità**

1. L'attribuzione della nuova classe stipendiale al compimento del primo triennio di effettivo servizio e ad ogni successivo triennio è subordinata ad apposita richiesta formulata dall'interessato ed all'esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale.
2. La valutazione avviene semestralmente. L'avvio della procedura e l'elenco dei soggetti interessati alla valutazione sono stabiliti con decreto del Rettore pubblicato all'Albo on line di Ateneo nel mese di luglio (valutazione di coloro che hanno maturato il triennio entro il 30 giugno) e di gennaio (valutazione di coloro che hanno maturato il triennio entro il 31 dicembre).
3. I soggetti che intendono partecipare alla procedura devono presentare domanda corredata da una relazione sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni precedenti a quello di maturazione della nuova classe. Per la valutazione dell'impegno didattico e gestionale vengono considerate le attività espletate nel triennio accademico, per l'impegno di ricerca si considera l'attività svolta nel triennio solare.

### **Articolo 3 - Commissione di valutazione**

1. La valutazione è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, composta da cinque componenti scelti tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato appartenenti ai diversi ambiti definiti dallo Statuto di Ateneo, individuati tra coloro che non possono presentare istanza di progressione nell'anno di mandato della Commissione.
2. La Commissione è nominata annualmente entro il 31 gennaio e conclude i lavori entro il 30 settembre (procedura di luglio) e il 31 marzo (procedura di gennaio).
3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.
4. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla consegna del verbale da parte della Commissione e dispone la conseguente attribuzione della progressione economica.
5. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.

### **Articolo 4 - Criteri di valutazione individuale**

1. Sono oggetto di valutazione l'attività didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolte.
2. La valutazione dell'attività didattica è considerata positiva se nei tre anni accademici precedenti a quello in cui si matura il passaggio alla nuova classe il docente ha svolto i compiti didattici affidati.
3. La valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva se nei tre anni solari precedenti a quello in cui matura il diritto alla classe successiva, il professore o il ricercatore ha pubblicato almeno un lavoro ritenuto ammissibile ai fini della VQR.
4. La valutazione delle attività gestionali si basa sugli incarichi attribuiti nei tre anni accademici precedenti.
5. Qualora la valutazione dell'attività didattica e dell'attività di ricerca sia considerata positiva, risulta comunque positiva la valutazione complessiva.



#### **Articolo 5 - Valutazione negativa**

1. In caso di valutazione negativa la richiesta di progressione nella classe successiva può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.
2. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente confluisce nel Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e ricercatori di cui all'art. 9 della Legge n. 240/2010.

#### **Articolo 6 - Comunicazione esito della valutazione e reclami**

1. Il decreto di approvazione atti è pubblicato all'albo on line di Ateneo unitamente all'elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo.
2. Della pubblicazione è data notizia agli interessati mediante comunicazione e-mail.
3. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale avverso il decreto di approvazione atti, è ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line. Sul reclamo decide il Rettore, rinviando gli atti alla Commissione stabilendone il termine entro cui concludere i lavori.

#### **Articolo 7 - Norme transitorie e finali**

1. Al personale assunto secondo il sistema previgente alla Legge n. 240/2010, le disposizioni del presente Regolamento si applicano al compimento del triennio immediatamente successivo al completamento del periodo utile all'attribuzione dello scatto biennale di cui al sistema retributivo previgente e ad ogni successivo triennio.
2. In sede di prima applicazione e in deroga a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento, tenuto conto del blocco delle progressioni nel triennio 2011-2013 poi prorogato anche negli anni 2014 e 2015, la procedura di valutazione degli aventi diritto al passaggio entro il 31 dicembre 2016 verrà effettuata in una sola tornata entro il mese di marzo 2017.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.